

Decreto Direttoriale n. 69
del 17/11/2025

BANDO DI MOBILITÀ DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PER L'A.A. 2025/2026

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 83, *“Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM”*;

VISTI i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Afam ed in particolare il C.C.N.L. “Istruzione e Ricerca” 2016-2018 del 19 aprile 2018 e C.C.N.L. economico “Istruzione e Ricerca” 2019-2021 del 6 dicembre 2022;

VISTO il budget assunzionale per l'a.a. 2025/2026 risultante dai dati presenti nella piattaforma di cui alla nota M.U.R. n. 7325 del 10 giugno 2025;

VISTA la nota M.U.R. prot.n. 10490 del 01/09/2025 della Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del personale AFAM recante *“Pubblicazione verbale confronto in materia di criteri per la mobilità del Personale AFAM 2025”* e in particolare l'Allegato 1 *“Disposizioni di cui al verbale di confronto sindacale del 4 e 23 giugno 2025”*;

VISTA la nota M.U.R. prot. n. 13499 del 6/11/2024 della medesima Direzione generale recante *“Procedure concorsuali a tempo indeterminato. Procedure di mobilità del personale docente e tecnico-amministrativo a.a. 2025/2026”*;

VISTA la delibera del Consiglio accademico assunta in data 30 giugno 2025, con la quale è stata approvata la programmazione triennale per gli anni accademici 2025/26, 2026/27 e 2027/28;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione n. 36 assunta in data 1 luglio 2025, con la quale è stato approvato il documento di programmazione triennale del reclutamento del personale docente e tecnico amministrativo;

DECRETA

Articolo 1

Oggetto

1. È indetta una procedura di mobilità per il personale tecnico-amministrativo – CCNL “Istruzione e Ricerca” settore AFAM – per la copertura di n. 2 (due) posti a tempo pieno nella seguente posizione:



Area	Declaratoria
Operatori	Appartengono a quest'Area i lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, caratterizzate da procedure prestabilite, anche in sequenze diversificate, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamenti fungibili.

2. La sede di servizio del posto messo a mobilità di cui al comma 1 è il Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci» di Salerno sito in via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno.

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Può partecipare alla procedura di mobilità di cui al presente bando il personale di ruolo che abbia superato il periodo di prova, assunto a tempo indeterminato presso altra istituzione AFAM, comprese le sezioni staccate con diverso codice meccanografico, inquadrato nell'area per la quale è stata indetta la procedura.
2. Non possono partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio accademico e coloro che sono soggetti al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, c. 5-*bis* del D.Lgs. 165/2001.
3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 3

Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alla procedura deve essere redatta esclusivamente secondo l'Allegato A e deve essere inviata a mezzo PEC personale entro le ore 12 del giorno 2 dicembre 2025 all'indirizzo PEC concorsiebandi@pec.consalerano.it.
2. Nella domanda devono essere indicati:
 - a) nome e cognome;
 - b) data e luogo di nascita;
 - c) nazionalità;
 - d) codice fiscale;

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerano.it | sito web: www.consalerano.it



- e) istituzione e area di appartenenza;
 - f) residenza anagrafica e domicilio, se diverso dalla residenza;
 - g) recapiti per le comunicazioni relative alla presente procedura: recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica ordinaria e di posta elettronica certificata (PEC);
 - h) dichiarazione di insussistenza del vincolo quinquennale di sede, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. 165/2001.
3. Ogni comunicazione relativa al presente bando verrà recapitata agli indirizzi PEO/PEC indicati dal candidato nella domanda.
4. Il Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio (www.consaleramo.it) e sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-bandi.cineca.it>).
5. Ai sensi del capo secondo della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Conservatorio di Salerno.

Articolo 4

Titoli da dichiarare nella domanda di ammissione ai fini della graduatoria

1. I titoli dichiarati dal candidato devono essere posseduti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
2. Le dichiarazioni sostitutive di stati, fatti e qualità personali dei candidati sono soggette, da parte della Commissione di cui al successivo art. 7, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità delle stesse con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Non è consentito ai candidati fare riferimento a domande o dichiarazioni prodotte in altre procedure.
4. I titoli conseguiti presso istituzioni estere di istruzione superiore sono valutati solo qualora il relativo riconoscimento di equipollenza sia stato ottenuto entro la data di scadenza del bando.

Articolo 5

Esclusione dalla procedura

1. I candidati che producono domanda oltre il termine perentorio previsto dall'art. 4 o con modalità diversa da quella indicata sono esclusi dalla procedura.
2. Sono esclusi dalla procedura i candidati privi del requisito di ammissione di cui all'art. 2.
3. In caso di dichiarazioni mendaci, il candidato è escluso dalla procedura e decade da eventuali benefici, ferma restando la responsabilità penale ai sensi della normativa vigente.



Articolo 6 ***Commissione***

1. Ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. a del D.P.R. 83/24, la commissione tecnica di valutazione è composta da tre membri appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo AFAM, inquadrati in profili non inferiori a quello per il quale è bandita la procedura.
2. La commissione è nominata con decreto del Direttore.
3. Ai componenti della commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 11, c. 1 del D.P.R. 487/94 (art. 8, c. 1, lett. h del D.P.R. 83/24) e quelle previste dall'art. 17, c. 23 del D.P.R. 83/24. Ai fini di garantire la piena imparzialità e l'assenza di conflitto di interessi, sono considerati incompatibili i componenti della RSU, dei sindacati territoriali e nazionali e del CNAM.

Articolo 7 ***Titoli di servizio, di studio, esigenze di famiglia e precedenza***

1. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo ha come punteggio massimo complessivo 300 punti. La valutazione delle precedenza viene effettuata solo per coloro che raggiungono un punteggio pari o superiore a 350 punti nei titoli di cui al successivo art. 8.
2. I titoli di servizio sono valutati secondo i seguenti criteri:

TITOLI DI SERVIZIO	
a) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (1)	p. 2
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio (2) ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego	p. 1
c) per il servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per 3 anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)	p. 24

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



d) per ogni anno intero di servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità (3), in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)	Oltre il triennio: p. 8 oltre il quinquennio: p. 12
---	--

NOTE anzianità di servizio:

1) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti servizi:

- il servizio di ruolo prestato quale assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera esecutiva ai sensi dell'art. 8 della Legge 463/78.

- il servizio di ruolo prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza qualifica funzionale ai sensi dell'art. 49 della Legge 312/80;

- il servizio prestato nel profilo di provenienza per il personale trasferito nell'attuale profilo ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 399/88 e dell'art. 38 del D.P.R. 209/87;

- il servizio prestato nel ruolo di provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/1/57 n. 3, purché il ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella e annessa al D.P.R. 31/5/74, n. 420;

- i servizi di ruolo prestati indifferentemente nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 7/3/85, (per l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli accudienti per il guardarobiere il servizio prestato nei ruoli dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore amministrativo il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e dei magazzinieri). Al personale non docente di ruolo collocato in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2 della Legge 13/8/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso o della borsa di studio.;

- il servizio di ruolo (a tempo indeterminato) prestato nel profilo di provenienza, in seguito a reclutamento avvenuto con concorso pubblico, per il personale immesso nei ruoli AFAM ai sensi del d.P.C.M. 9 settembre 2021.

- il servizio degli assistenti (modelli viventi) delle accademie di belle arti, degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

2) È valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia stato prestato effettivo servizio nel ruolo docente degli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica e dell'accademia nazionale d'arte drammatica, dei pianisti accompagnatori dell'accademia nazionale di danza.

3) Con il punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o periodi:

- il servizio non di ruolo ed il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego nonché il servizio di ruolo prestato in carriera immediatamente inferiore. Ai fini dell'individuazione della carriera immediatamente inferiore si fa riferimento alle vigenti qualifiche contrattuali (EQ, funzionario, assistente, operatore). Sono valutabili anche i servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di prova;

- il periodo di anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel caso in cui sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni accademici la cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di inizio disposta da norme di legge.

4) Il punteggio previsto alla lettera c) allegato B) è attribuito: per il servizio prestato nel profilo di appartenenza deve essere attestata dall'interessato con le modalità previste dal Bando di mobilità. Si precisa che per l'attribuzione del punteggio

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



previsto alla lettera *d*) devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel profilo medesimo (con esclusione, pertanto, sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella istituzione di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nell'istituzione di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente prestato nella medesima istituzione. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di congedi ed aspettative per motivi di salute, per gravidanza e puerperio, servizio militare di leva, per mandato politico, di esoneri dal mandato politico, per esoneri dal servizio previsti dalla Legge per i componenti del CNAM, di esoneri sindacali, etc...Parimenti ai sensi dell'art 4 del presente accordo, non interrompe la continuità del servizio il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo ottenga nel quinquennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente istituto di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella istituzione di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei mesi in ciascun anno accademico. Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di utilizzazione o scambio annuale, salvo che si tratti di personale trasferito nel quinquennio quale soprannumerario.

3. I titoli generali e di studio sono valutati secondo i seguenti criteri:

TITOLI GENERALI E DI STUDIO	
a) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione	p. 6 fino al massimo di p. 24
b) per il superamento di concorsi per l'iscrizione agli albi professionali, per ogni concorso superato	p. 12
c) Titoli di studio:	
- diploma di scuola secondaria di secondo grado	p. 12
- laurea triennale	p. 12
- laurea specialistica	p. 12
- laurea magistrale o titolo equipollente	p. 24
- specializzazione post-laurea e dottorato di ricerca	p. 12

4. Le esigenze di famiglia sono valutate secondo i seguenti criteri:

ESIGENZE DI FAMIGLIA	
a) per il ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli (1)	p. 24
b) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (2)	p. 16
c) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia superato il 18° anno di età (2)	p. 12

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



d) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, ovvero del coniuge totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (3), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia (art 122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e private di cui agli artt. 114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (4)	p. 24
e) per la cura e l'assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della legge 104(1):	p. 12

NOTE esigenze di famiglia:

(1) Il punteggio spetta per la provincia di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di emanazione della ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica anteriore alla data di presentazione della domanda. La precedenza, comunque, a parità di punteggio è attribuita a colui la cui famiglia risiede nel comune dove ha sede l'istituzione. La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. Dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, l'attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. Tale punteggio spetta anche per la provincia confinante con quella di residenza dei familiari in relazione alle preferenze espresse, a condizione che in quest'ultima non esistano istituzioni alle quali possa accedere il personale interessato. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) d), sono cumulabili tra loro.

(2) L'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui viene disposto il trasferimento. Si considerano anche i figli che compiono 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(3) La valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede dell'istituto medesimo.

(4) Per l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione, in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei genitori aspiranti al trasferimento.

5. La valutazione delle precedenze di cui al presente comma, per ciascun candidato, segue il previo raggiungimento della soglia del 50% del punteggio massimo previsto nell'ambito del criterio di valutazione dell'esperienza artistica e professionale di cui al successivo art. 8. L'ordine delle preferenze è il seguente:

a) ha titolo a precedenza assoluta alla mobilità, il personale che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni:

- soggetti privi di vista;

- soggetti emodializzati (art. 61 L. 270/1982) o soggetti portatori di handicap destinatari dell'art. 21, legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^a, 2^a e 3^a annesse alla tab. A L. 648/1950.

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



b) Successivamente ai soggetti di cui al punto a) ha titolo ad ottenere la precedenza il personale con patologie gravi che richiedano terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato.

c) Successivamente alle categorie di cui ai punti a) e b) ha titolo ad ottenere la precedenza nelle operazioni di mobilità il personale disabile in situazione di gravità (art. 33 c. 6 L. 104/92) e il personale che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 cc. 5 e 7 L. 104/92). Tale precedenza è riconosciuta anche ai soggetti che, obbligati all'assistenza abbiano interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione di rapporto. La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

d) L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda (1).

NOTE precedenze:

1) Il rapporto di discendenza e coniugio deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445.

In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:

- lo stato di disabilità (che non può essere dichiarato mediante autocertificazione) deve risultare da certificazione, acquisita in modalità cartacea o telematica, o anche in copia autenticata, rilasciata dall'INPS o dalle commissioni mediche, funzionanti presso le Aziende sanitarie locali, di cui all'art.4 L. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 gg. dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art.2 c. 2 D.L. 324/1993, documenteranno, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei 45 gg. dovrà essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio. Tale accertamento produce effetti fino alla emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica di cui all'art. 4 L. 104/92. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, c. 3- bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede di tale accertamento provvisorio;

- la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base, ai sensi dell'articolo 94 c. 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;

- per i lavoratori disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, è necessario che nelle predette certificazioni sia chiaramente indicato, oltre alla situazione di handicap, anche il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla Legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo, tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono distinte.

- per i lavoratori disabili di cui all'articolo 33, c. 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;

- per le persone disabili assistite (solo figli maggiorenni anche adottati) nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art. 3, c. 3, della Legge n. 104/92. A tal fine:

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



I) il coniuge deve comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con una dichiarazione sostitutiva ai sensi del T.U. 28/12/2000, n.445, o mediante certificato rilasciato dalle competenti A.S.L.

II) è necessario, inoltre, che venga dimostrato dall'interessato, mediante autocertificazione, che con esclusione del coniuge, non vi siano parenti o affini entro il terzo grado, idonei a prestare assistenza continuativa al disabile e, pertanto, che il trasferendo è l'unico membro della famiglia in grado di provvedere a tale assistenza. Tale unicità di assistenza comporta che nessun altro membro del nucleo familiare si avvalga o si sia avvalso nell'anno accademico 2023/2024 della agevolazione relativa all'art. 33 per il medesimo soggetto portatore di handicap in situazione di gravità; a tal fine il richiedente dovrà presentare una dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare redatta ai sensi del T.U. 28/12/2000, n. 445.

6. I requisiti di precedenza e le relative certificazioni devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle domande di mobilità. Variazioni successive che incidano sul possesso dei requisiti non hanno valore ai fini delle precedenze e dei punteggi.

Articolo 8

Valutazione dell'esperienza lavorativa, delle attitudini e del profilo professionale

1. Il candidato dovrà allegare alla domanda un *curriculum vitae* in formato europeo con l'indicazione dei titoli di studio posseduti e dell'esperienza lavorativa maturata, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati e ogni altra informazione ritenuta pertinente. Il *curriculum vitae* deve evidenziare il possesso di una professionalità corrispondente al fabbisogno amministrativo e alle funzioni da svolgere nell'ambito dell'organizzazione del Conservatorio.

2. Il punteggio massimo per la valutazione del *curriculum vitae* è pari a 500 punti.

3. Oltre alla valutazione del *curriculum vitae*, è previsto un colloquio al quale può essere attribuita una votazione massima di 200 punti.

4. Nella valutazione del colloquio la commissione tiene conto:

- della preparazione professionale specifica;
- conoscenza delle tecniche di lavoro e delle procedure necessarie all'esecuzione dei compiti in rapporto al profilo professionale;
- capacità relazionali e propensione al lavoro in *team*;
- grado di conoscenza della lingua inglese;
- grado di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

5. L'idoneità è riconosciuta a coloro che nella valutazione del *curriculum vitae* e nel colloquio hanno acquisito un punteggio complessivo pari o superiore a 350 punti.

6. Il calendario dei colloqui è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio e ha valore di notifica. L'assenza del candidato nel giorno e nell'orario di convocazione comporta l'esclusione dalla procedura.

7. Il colloquio si svolge in presenza ed è aperto al pubblico. La commissione assicura la partecipazione ai candidati nelle condizioni previste dall'art. 7, cc. 6 e 7, del D.P.R. 487/1994, attraverso l'adozione di apposite misure compensative e/o organizzative. A tal fine, il candidato dovrà darne preventiva



comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo concorsiebandi@pec.consalerno.it almeno tre giorni prima del colloquio.

Articolo 9

Graduatoria

1. Conclusa la valutazione dei titoli, la Commissione redige la graduatoria provvisoria dei candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo ottenuto. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 1.000 (mille).
2. Il punteggio di cui al comma 1 è determinato come segue:
 - a) titoli di servizio, studio ed esigenze di famiglia di cui all'art. 7: punteggio massimo pari a 300 (trecento) punti;
 - b) esperienza lavorativa, attitudini e profilo professionale di cui all'art. 8: punteggio massimo pari a 700 (settecento) punti.
2. Con decreto del Direttore è approvata la graduatoria di merito provvisoria. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Conservatorio e sul Portale dei concorsi AFAM.
3. Ogni comunicazione ai candidati sarà effettuata mediante il sito istituzionale del Conservatorio.
4. Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione può essere presentato reclamo per errori materiali. L'istanza deve essere presentata tramite PEC all'indirizzo concorsiebandi@pec.consalerno.it.
5. Decorso i termini di cui sopra, il Direttore procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria e dell'elenco idonei, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti previsti all'art. 2, e alla pubblicazione sul sito istituzionale del Conservatorio e sul Portale dei concorsi AFAM.
6. La graduatoria rimane vigente per il solo anno accademico al quale si riferisce il bando.
7. Il Direttore, entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, notifica al personale individuato l'avvenuto diritto alla mobilità.
8. Le procedure di mobilità del personale docente si concludono entro il 17 dicembre 2025.

Articolo 10

Ricorsi

1. Avverso il presente bando è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro i termini di Legge a decorrere dalla data di pubblicazione nel portale del reclutamento InPA, di cui all'art. 35-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Conservatorio di Musica «Giuseppe Martucci»

Sede legale: via Giuseppe Paesano n. 2, 84125 Salerno | tel. 089 241086

Codice Fiscale: 95003210655 | P.IVA 06168250659

pec: conservatoriosalerno@pec.it | peo: protocollo@consalerno.it | sito web: www.consalerno.it



Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE GDPR 2016/679, il Conservatorio di Salerno è titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati. Tali dati sono raccolti, per le finalità di gestione della procedura, dal titolare del trattamento, secondo le modalità previste dal presente bando. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore del Conservatorio.

Il Direttore
prof. Fulvio Artiano

Allegati: Allegato A (modello di domanda)

**BANDO DI MOBILITÀ PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO A.A. 2025/2026
OPERATORI**

ALLEGATO A

Il sottoscritto

Cognome		Nome	
Nato a		il	
Nazionalità		Codice Fiscale	
Istituzione AFAM di appartenenza			
Area di appartenenza			
Residenza anagrafica			
Domicilio (se diverso dalla residenza)			
Recapito telefonico		PEO	
PEC			

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non avere alcun grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il presidente, il direttore, il direttore amministrativo, alcun componente del consiglio di amministrazione e del consiglio accademico, ai sensi dell'art. 17, c. 23 del D.P.R. 83/24;
- di non essere sottoposto al vincolo quinquennale di sede di cui all'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/2001;
- di possedere i seguenti titoli:

Titoli di servizio (art. 7, c. 2 del Bando)

a) mesi o frazioni superiori a 15 giorni di servizio effettivamente prestati successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo di appartenenza, da computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda	
b) mesi o frazioni superiori a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio ivi compreso il servizio militare prestato in costanza di rapporto d'impiego	
c) servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità per tre anni interi, valutabili fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a) e b)	anni ____

d) anni interi di servizio di ruolo prestati nel profilo di appartenenza, senza soluzione di continuità nella istituzione di attuale titolarità, in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), b) e c)	anni ____
--	-----------

Titoli generali e di studio (art. 7, c. 3 del Bando)

a) inclusioni in graduatorie di merito di concorsi per esami, per l'accesso al ruolo superiore a quello di appartenenza nell'ambito della Pubblica Amministrazione	N. ____
b) concorsi superati per l'iscrizione agli albi professionali	N. ____
c) diplomi di scuola secondaria di secondo grado	N. ____
d) lauree triennale	N. ____
e) lauree specialistiche	N. ____
f) lauree magistrali o titoli equipollenti	N. ____
g) specializzazioni post-laurea e dottorati di ricerca	N. ____

Esigenze di famiglia (art. 7, c. 4 del Bando)

a) ricongiungimento al coniuge ovvero ai figli nella provincia	☐ Si ☐ No
b) numero dei figli di età inferiore a sei anni	N. ____
c) numero dei figli di età superiore ai sei anni che non abbiano superato il 18° anno di età	N. ____
d) cura e assistenza dei figli portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti ovvero del coniuge	☐ Si ☐ No
e) cura e assistenza dei parenti (diversi dai figli e dal coniuge) ed affini entro il terzo grado, di cui all'art. 33 della Legge 104/92	☐ Si ☐ No

Precedenze (art. 7, c. 5 del Bando)

- soggetto privo di vista	☐ Si ☐ No
- soggetto emodializzato (art. 61 L. 270/1982) o soggetto portatore di handicap destinatario dell'art. 21, Legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie 1^, 2^ e 3^ annesse alla tab. A L. 648/1950	☐ Si ☐ No
- soggetto con patologie gravi che richieda terapie salvavita a carattere continuativo o ripetuto ed altre assimilabili (ad esempio chemioterapia) a condizione che la mobilità sia nella provincia in cui esista un centro di cura specializzato	☐ Si ☐ No
- soggetto disabile in situazione di gravità (art. 33 c. 6 L. 104/92) o che assiste il figlio (anche adottato) nonché il coniuge in situazione di gravità (art. 33 cc. 5 e 7 L. 104/92)*.	☐ Si ☐ No

*La precedenza opera nella sola provincia di residenza o cura dell'assistito.

L'attribuzione delle precedenze di cui ai punti a), b) e c) è effettuata esclusivamente sulla base della documentazione prodotta unitamente alla domanda.

Allegati

N. allegati

1. _____

2. _____

3. _____
4. _____
5. _____

Data

Firma